

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	16630 – 4 agosto 2020
Dispositivo	
Anche se il contribuente riporta a nuovo il credito e poi lo chieda a rimborso occorre rispettare la data di versamento originario. Nel caso di ritenute o acconti la data del saldo d'imposta.	

COMPENDIO

La controversa questione si apriva a più soluzioni, si pensi ad un contribuente che, a causa di eccessive ritenute subite o esuberanza degli acconti chiuda la propria dichiarazione con un importo a credito. Tale somma può essere riportata a nuovo, anche per più esercizi e poi chiesta a rimborso.

In questo caso soccorre l'art. 38 del DPR 602/73 secondo cui il versamento indebito va chiesto a rimborso entro il termine decadenziale dei 48 mesi dal versamento, oppure opera il termine di prescrizione decennale?

La Corte opta per la prima soluzione specificando che il credito soggiace alla prescrizione decennale, ma solo nel caso in cui venga **chiesto a rimborso nella stessa dichiarazione**. In tal caso il rimborso è parte integrante della dichiarazione. Il credito a nuovo, al contrario, non si rigenera.

"nella fattispecie in esame non si può prescindere dal tenore letterale dell'art. 4, comma 4, del DPR. 42/1988, secondo cui «Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all'intendenza di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell'art. 38 del DPR 29 settembre 602/1973». Ciò comporta che nel caso in cui un'eccedenza di versamento d'imposta non sia stata chiesta a rimborso, ma sia stata riportata in dichiarazione dei redditi ai fini del computo in diminuzione nella dichiarazione relativa all'anno successivo, e detta compensazione non sia stata poi in concreto utilizzata, il contribuente conserva comunque la facoltà di richiedere il rimborso a norma del richiamato art. 38 del DPR 602/1973, ma pur sempre nell'osservanza della disciplina generale concernente modalità e termini di decadenza applicabili in materia di rimborsi di versamenti diretti."

